



Prot. n°794/A23

Udine, 22 febbraio 2013

ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO n° 51 DELLA LEGGE n° 3 del 16 GENNAIO 2003 NORME ANTIFUMO

- Visto l'art. n° 51 della legge n° 3 del 16 gennaio 2003
- Vista la delibera del consiglio d'Istituto del 15 febbraio 2013
- Verificata la necessità di disincentivare comunque il fumo tra il personale e tra gli studenti
- Ritenuto necessario tutelare la salute dei non fumatori evitando loro una esposizione anche minima al fumo passivo;

EMANO

la seguente Ordinanza, in via sperimentale nella sua definizione, ma non derogabile in riferimento ai suoi contenuti, a partire dall'**11 marzo 2013 e fino al 10 giugno 2013**.

1. Oltre che **nei locali chiusi della scuola** è vietato fumare nei seguenti luoghi all'aperto:
 - a. su tutti i gradini e gli scivoli della scuola;**
 - b. nello spazio aperto di pertinenza della scuola che va da via Galilei all'ingresso del Liceo Marinelli.**
2. I trasgressori saranno puniti con una multa da 50 a 250 € (Art. 52, comma 20 della legge n° 448 del 21 dicembre 2001: "*I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni*")

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Stefanel